

Regolamento disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di Amministrazione

Consiglio di Amministrazione 04/03/2022

Assemblea soci 31/03/2022

Indice

| | |
|--|--------|
| | Pagina |
| Indice | 2 |
| 1 Premessa e riferimenti normativi | 3 |
| 2 Definizioni..... | 4 |
| 3 Limite al cumulo degli incarichi | 5 |
| 4 Disclosure | 6 |
| 5 Processo di valutazione della disponibilità di tempo | 6 |
| 6 Disposizioni finali..... | 7 |
| | |

1 Premessa e riferimenti normativi

1.1 La disponibilità di tempo rappresenta uno dei requisiti necessari all'assunzione dell'incarico di componente del Consiglio di amministrazione ed è preordinata all'efficace svolgimento dei compiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale affida agli Amministratori.

1.2 Poiché la titolarità di cariche molteplici è un fattore importante che può influenzare la disponibilità di tempo, il presente regolamento "Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di amministrazione" disciplina il numero massimo di incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dai componenti del Consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa. Tale regolamento tiene conto della natura dei suddetti incarichi nonché delle caratteristiche e dimensioni delle società nelle quali gli Amministratori rivestono gli stessi.

1.3 Oltre al numero degli incarichi (fattore quantitativo), il Regolamento disciplina altresì gli adempimenti posti in capo al Consiglio di amministrazione, quale "organo competente" chiamato ad effettuare ai sensi della normativa vigente la valutazione (preventiva) circa la disponibilità di tempo che ciascun Amministratore può riservare all'espletamento dell'incarico nonché, in corso di mandato, la verifica circa l'idoneità del tempo effettivamente dedicato. Ulteriori previsioni in materia di tempo richiesto per lo svolgimento dell'incarico e valutazione dei requisiti di idoneità degli Amministratori sono contenute nel regolamento interno del Consiglio di amministrazione.

1.4 L'applicazione dei principi stabiliti dal presente Regolamento lascia impregiudicato il divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 del cod. civ. e dall'art. 20 dello Statuto nonché quanto previsto dall'art. 36 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 (divieto di *interlocking*).

1.5 Il Regolamento è stato redatto in applicazione delle seguenti previsioni normative e statutarie: Decreto Legislativo n. 385/1993 (TUB), art. 26

- Decreto Legge n. 201/2011 ("Salva Italia"), convertito con modificazioni con Legge n. 214/2011, art. 36 (c.d. "divieto di *interlocking*") e Criteri delle Autorità di Vigilanza per l'applicazione del divieto di *interlocking*
- Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020
- Disposizioni Banca d'Italia in materia di governo societario (Circolare n. 285/2013)
- Statuto sociale, artt. 13 (Competenze dell'Assemblea) e 20 (Composizione del Consiglio di amministrazione).

2 Definizioni

2.1 In questo Documento si intende per:

| | |
|--|---|
| Amministratore e al plurale Amministratori | Il/i componente/i del Consiglio di amministrazione di BPAA. |
| Banca / BPAA | Banca Popolare dell'Alto Adige Spa e Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare dell'Alto Adige. |
| Cda o Consiglio o Consiglio di amministrazione | il Consiglio di amministrazione di BPAA. |
| Incarichi | gli incarichi esecutivi e non esecutivi ricoperti dai componenti del Consiglio di amministrazione di BPAA presso società terze rilevanti così come di seguito definiti (nelle società estere, si considerano gli incarichi equivalenti agli stessi, in base alla normativa applicabile alla società). |
| Incarichi esecutivi | l'incarico di: (i) componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione (sistema dualistico) che: a) è membro del comitato esecutivo, ove istituito, o destinatario di deleghe o che svolge, anche di fatto, funzioni attinenti alla gestione aziendale; b) riveste incarichi direttivi, sovrintende a specifiche aree della gestione aziendale o partecipa a comitati manageriali, comunque denominati; (ii) direttore generale, comunque denominato. |
| Incarico non esecutivo | l'incarico di: (i) componente del consiglio di amministrazione non esecutivo; (ii) componente del collegio sindacale; (iii) componente del comitato di controllo sulla gestione (sistema monistico); (iv) componente del consiglio di sorveglianza (sistema dualistico). |
| Informativa al pubblico in materia di governo societario | il documento informativo redatto dalla Banca ai sensi della Circolare n. 285/2013, Titolo IV, Capitolo 1°, Sezione VII e pubblicato sul sito internet www.volksbank.it , nella sezione Corporate Governance, Documenti societari. |
| Regolamento | il presente regolamento "Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di amministrazione". |
| Società di interesse pubblico | Le società di cui all'art. 144- <i>duodecies</i> del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti) e successive modifiche ed integrazioni. |

3 Limite al cumulo degli incarichi

3.1 Ciascun Amministratore, oltre all'incarico ricoperto presso BPAA, può ricoprire contemporaneamente soltanto una delle seguenti combinazioni di incarichi alternative, ferme restando eventuali deroghe al numero massimo di incarichi che il Consiglio di amministrazione potrà valutare nell'interesse della Banca e a fronte della disponibilità di tempo per l'incarico in BPAA che l'Amministratore dovrà comunque garantire:

- a) 2 incarichi esecutivi e 3 incarichi non esecutivi;
oppure
- b) 5 incarichi non esecutivi.

Ai fini del suddetto calcolo, si considera come unico incarico l'insieme degli incarichi ricoperti:

- i. all'interno del medesimo gruppo;
- ii. nelle società non rientranti nel Gruppo BPAA, in cui BPAA detenga una partecipazione, diretta o indiretta, che rappresenta almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto ovvero che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tali società.

L'insieme degli incarichi computati come unico viene considerato incarico esecutivo se almeno uno degli incarichi è esecutivo; negli altri casi si considera non esecutivo.

3.2 Sono esclusi dal calcolo di cui al precedente paragrafo 3.1 gli incarichi ricoperti dall'Amministratore presso società – diverse dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico – che, in base all'ultimo bilancio approvato, occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 20 milioni di euro.

È fatta comunque salva la possibilità per il Consiglio di amministrazione di effettuare una diversa valutazione sulla rilevanza o meno delle società presso la quale l'Amministratore ricopre un incarico ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 4.4 del presente Regolamento.

3.3 Sono altresì esclusi dal calcolo di cui al precedente paragrafo 3.1 gli incarichi ricoperti dall'Amministratore:

- a) presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati di un esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente;
- b) in qualità di professionista presso società tra professionisti;
- c) quale sindaco supplente;
- d) gli incarichi assunti nell'ambito di procedimenti previsti dall'art. 2409, quarto comma, del cod. civ., l'incarico di liquidatore nell'ambito della liquidazione volontaria nonché gli incarichi assunti nell'ambito di procedure previste dalla legge fallimentare e dalle leggi speciali, ivi comprese quelle riguardanti enti di interesse pubblico.
- e) gli incarichi ricoperti presso organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: enti pubblici non economici, associazioni riconosciute o non riconosciute, comitati, fondazioni, ONLUS.

4 Disclosure

4.1 In occasione dell'Assemblea chiamata a nominare il Consiglio di amministrazione è reso noto l'elenco degli incarichi esecutivi e non esecutivi ricoperti presso società terze che i candidati Amministratori sono tenuti a fornire unitamente alla comunicazione di cui al successivo paragrafo 5 del presente Regolamento.

4.2 Nel corso del mandato, gli Amministratori sono tenuti a fornire alla Banca tutte le informazioni necessarie, ivi incluso, in caso di variazioni, il loro costante e tempestivo aggiornamento. Dette informazioni ed i relativi aggiornamenti sono resi per iscritto, avvalendosi della modulistica eventualmente predisposta dalla funzione che svolge le attività di segreteria del Consiglio di amministrazione. Sono fatte salve le disposizioni previste in base alle norme tempo per tempo vigenti in materia di prevenzione dei conflitti di interesse.

4.3 Nel caso di superamento del limite al cumulo incarichi, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio di amministrazione, il quale valuta la circostanza nell'interesse della Banca ed invita l'amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto di questo Regolamento.

4.4 Qualora gli incarichi ricoperti presso società terze non pregiudichino la possibilità per l'Amministratore di dedicare all'incarico presso BPAA tempo adeguato per svolgere in modo efficace le proprie funzioni, il Consiglio di amministrazione potrà valutare ed avrà facoltà di derogare ai limiti sopra previsti. Tale deroga, da applicare caso per caso ed in funzione dell'interesse della Banca, dovrà tenere conto delle circostanze specifiche quali a titolo semplificativo e non esaustivo: l'assetto organizzativo interno, la tipologia di attività, l'effettivo *time commitment* richiesto da tali società terze. Di tale valutazione si darà atto nell'ambito del documento "Informativa al pubblico in materia di governo societario".

4.5 In caso di mancato adeguamento degli Amministratori alle prescrizioni di questo Regolamento, il Consiglio di amministrazione menziona tale circostanza alla prima Assemblea dei soci utile e potrà proporre alla medesima, determinazioni al riguardo.

5 Processo di valutazione della disponibilità di tempo

5.1 L'Amministratore riserva al mandato in Consiglio e nei Comitati consiliari di nomina il tempo necessario per adempiere l'incarico con diligenza professionale e si impegna a dedicare le risorse di tempo indicate dalla Banca. All'atto della candidatura e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, tenuto conto della stima di cui sopra, ciascun Amministratore comunica:

- gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti;
- le altre attività lavorative svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo.

Nell'ambito della suddetta comunicazione l'Amministratore specifica il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono e dichiara di poter dedicare all'incarico il tempo stimato necessario dalla Banca.

5.2 A seguito della nomina assembleare il Consiglio di amministrazione valuta, tra l'altro, se il tempo che l'Amministratore può concretamente dedicare sia idoneo all'efficace

svolgimento dell'incarico e, nel corso del mandato, con cadenza periodica, l'idoneità del tempo effettivamente dedicato.

5.3 Per considerare sufficiente l'impegno in termini di tempo che un esponente può dedicare allo svolgimento dell'incarico, il Consiglio di amministrazione conduce tanto una valutazione di tipo quantitativo sul numero degli altri incarichi dallo stesso ricoperti che qualitativa, prendendo in considerazione ad es. fattori quali:

- le dimensioni e la situazione degli enti in cui le cariche sono ricoperte unitamente a natura, portata e complessità delle attività;
- il luogo o il paese di insediamento degli enti;
- altri impegni e circostanze di natura personale o professionale (ad esempio un procedimento giudiziario in cui l'esponente è coinvolto);
- i tempi di viaggio necessari per il ruolo;
- il numero di riunioni previste per gli organi di amministrazione e controllo;
- il tempo necessario per la preparazione e la formazione continua nonché per affrontare circostanze impreviste.

6 Disposizioni finali

6.1 Questo Regolamento e ogni sua modifica sono deliberati dall'Assemblea ordinaria dei soci.

6.2 Il Regolamento si applica agli amministratori nominati dopo la data della sua approvazione.

|